

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014)

A pagina 33, articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, lettera a):

anziché: «a) se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 38, paragrafi da 5 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1;»,

leggi: «a) se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 38, paragrafi da 4 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1;»;

a pagina 33, articolo 33, paragrafo 1, primo comma:

anziché: «1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VII e VIII e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.»;

leggi: «1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VI, VII, VIII e XI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.»;

a pagina 53, allegato II, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva:

anziché: «L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:»;

leggi: «L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al primo comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:»;

a pagina 53, allegato II, paragrafo 2, terzo comma, frase introduttiva:

anziché: «L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:»;

leggi: «L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al primo comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:».

15CE1063

